

segue TAB 34/REG

REGIONI		1997			1998			1999			2000			2001		
		Stanz. fin.le	Impegni	Pag. cassa												
TOSCANA	MUTUI a carico della REGIONE (*)	252.352	207.178	207.178	273.383	184.708	184.708	200.982	176.990	176.990	234.880	219.665	218.249	259.617	190.146	190.841
	MUTUI a carico dello STATO (**)	174.719	147.023	147.023	154.250	145.408	145.408	182.689	150.251	150.251	198.488	56.664	56.664	64.195	54.477	54.477
	TOTALE ONERI MUTUI	427.071	354.201	354.201	427.633	330.116	330.116	383.671	327.241	327.241	433.368	276.329	274.913	323.812	244.623	245.318
UMBRIA	MUTUI a carico della REGIONE (*)	63.384	61.704	45.249	45.000	42.048	42.048	88.522	44.881	44.881	58.584	53.016	52.938	287.614	285.297	285.375
	MUTUI a carico dello STATO (**)	40.386	40.386	40.387	40.006	39.936	39.936	90.902	90.902	90.902	139.412	131.135	131.135	202.100	192.303	192.303
	TOTALE ONERI MUTUI	103.770	102.090	85.636	85.006	81.984	81.984	179.424	135.783	135.783	197.996	184.151	184.073	489.714	477.601	477.679
MARCHE	MUTUI a carico della REGIONE (*)	50.429	28.019	27.989	73.296	55.229	55.166	100.873	97.581	97.645	124.790	125.982	125.982	147.733	140.586	140.586
	MUTUI a carico dello STATO (**)	67.822	67.822	67.560	65.240	65.240	65.110	98.735	80.285	80.416	131.262	71.154	49.441	72.439	58.058	58.058
	TOTALE ONERI MUTUI	118.251	95.841	95.549	138.536	120.469	120.276	199.608	177.866	178.061	256.052	197.136	175.423	220.172	198.644	198.644
LAZIO	MUTUI a carico della REGIONE (*)	398.687	215.058	214.412	467.346	245.352	245.150	509.418	236.157	238.804	533.881	284.148	283.700	587.909	323.865	325.101
	MUTUI a carico dello STATO (**)	569.700	262.021	262.021	257.500	254.637	254.637	330.272	253.549	253.549	389.591	338.389	335.603	381.753	378.868	381.654
	TOTALE ONERI MUTUI	968.387	477.079	476.433	724.846	499.989	499.787	839.690	489.706	492.353	923.472	622.537	619.303	969.662	702.733	706.755
ABRUZZO	MUTUI a carico della REGIONE (*)	110.718	47.480	47.462	93.500	22.797	22.783	74.400	22.918	22.423	63.649	53.326	51.853	288.805	239.072	237.604
	MUTUI a carico dello STATO (**)	126.487	126.487	126.487	39.000	30.835	30.803	39.000	29.455	29.455	35.000	0	0	0	0	0
	TOTALE ONERI MUTUI	237.205	173.967	173.949	132.500	53.632	53.586	113.400	52.373	51.878	98.649	53.326	51.853	288.805	239.072	237.604

segue ==>

segue TAB 34/REG

REGIONI		1997			1998			1999			2000			2001		
		Stanz. fin.le	Impegni	Pag. cassa												
MOLISE	MUTUI a carico della REGIONE (*)	21.388	21.388	21.388	23.940	23.536	23.536	24.942	24.486	24.486	17.212	17.212	17.212	23.765	23.373	23.373
	MUTUI a carico dello STATO (**)	6.834	6.834	6.834	6.834	6.834	6.834	6.834	6.834	6.834	11.757	11.757	11.757	22.765	22.765	22.765
	TOTALE ONERI MUTUI	28.222	28.222	28.222	30.774	30.370	30.370	31.776	31.320	31.320	28.969	28.969	28.969	46.530	46.138	46.138
CAMPANIA (1)	MUTUI a carico della REGIONE (*)	77.779	76.290	76.290	128.800	67.496	67.496	127.607	94.139	94.139	130.607	121.092	121.093	201.517	198.721	198.721
	MUTUI a carico dello STATO (**)	194.346	194.346	194.346	212.915	212.915	212.915	224.521	212.467	212.467	248.253	213.184	213.184	249.200	210.435	209.835
	TOTALE ONERI MUTUI	272.125	270.636	270.636	341.715	280.411	280.411	352.128	306.606	306.606	378.860	334.276	334.277	450.717	409.156	408.556
PUGLIA	MUTUI a carico della REGIONE (*)	355.418	355.518	405.564	595.539	372.458	372.625	498.786	483.383	483.383	597.951	522.645	506.853	540.142	526.499	526.499
	MUTUI a carico dello STATO (**)	0	0	0	163.000	158.467	158.467	157.000	154.541	154.541	217.734	145.786	201.162	191.530	172.377	172.377
	TOTALE ONERI MUTUI	355.418	355.518	405.564	758.539	530.925	531.092	655.786	637.924	637.924	815.685	668.431	708.015	731.672	698.876	698.876
BASILICATA	MUTUI a carico della REGIONE (*)	30.800	29.530	29.530	29.300	28.572	14.467	28.352	28.553	42.657	21.788	21.454	21.454	27.277	25.579	25.579
	MUTUI a carico dello STATO (**)	17.201	12.119	12.119	15.961	13.673	7.121	16.520	13.123	19.675	60.865	60.247	60.247	58.207	34.552	34.552
	TOTALE ONERI MUTUI	48.001	41.649	41.649	45.261	42.245	21.588	44.872	41.676	62.332	82.653	81.701	81.701	85.484	60.131	60.131
CALABRIA	MUTUI a carico della REGIONE (*)	61.311	60.369	60.369	144.485	144.485	144.485	48.412	45.906	45.074	74.077	66.005	66.134	95.236	87.100	87.348
	MUTUI a carico dello STATO (**)	126.487	126.487	126.487	122.238	113.765	113.765	123.668	107.748	107.485	125.068	113.915	113.915	131.549	124.167	124.167
	TOTALE ONERI MUTUI	187.798	186.856	186.856	266.723	258.250	258.250	172.080	153.654	152.559	199.145	179.920	180.049	226.785	211.267	211.515
TOTALE ITALIA	MUTUI a carico della REGIONE (*)	2.149.014	1.644.617	1.677.514	2.818.797	1.913.037	1.898.613	2.681.912	1.908.531	1.886.868	2.892.914	2.356.867	2.336.030	3.470.777	2.803.786	2.803.042
	MUTUI a carico dello STATO (**)	2.173.794	1.809.897	1.807.053	1.978.416	1.875.974	1.869.260	2.250.163	1.947.302	1.642.854	2.761.464	2.076.146	2.300.101	2.693.402	2.305.136	2.207.986
	TOTALE ONERI MUTUI	4.322.808	3.454.514	3.484.569	4.797.213	3.789.011	3.767.873	4.932.075	3.855.833	3.529.722	5.654.382	4.432.993	4.636.131	6.164.179	5.108.922	5.211.029

FONTE: rendiconti generali

(\*) Compresi oneri per mutui ripiano disavanzi sanità a carico bilancio Regione

(\*\*) Compresi oneri per mutui ripiano disavanzi sanità a carico bilancio Stato

Nel quinquennio preso in considerazione, il costo complessivo del debito subisce una progressiva evoluzione che già può essere rilevata con riferimento al totale degli impegni, i quali passano dai 3.455 miliardi del 1997 ai 5.108 miliardi del 2001 [+ 47,8%]. Anche in termini di pagamenti di cassa si registra sostanzialmente la stessa tendenza espansiva [3.488 miliardi nel 1997 contro i 5.211 del 2001], salvo considerare la sia pur lieve flessione delle erogazioni effettuate nell'ultimo anno.

Distinte considerazioni possono essere svolte con riguardo ai mutui con oneri gravanti sullo Stato e quelli la cui spesa è a carico delle Regioni.

Gli oneri relativi ai primi, comprensivi delle quote rimborsate in conto capitale e degli interessi corrisposti, risultano a partire dall'anno 1997 in costante crescita sia per gli impegni che per i pagamenti di cassa, salva una modesta flessione nel '99. Costante sviluppo segna anche la spesa a carico delle Regioni che, in termini sia di impegni che di pagamenti, si attesta nel 2001 su livelli assai superiori rispetto a quelli del 1997.

Mutano tuttavia nel 2001 le percentuali di ripartizione del costo complessivo del debito tra Stato e Regione.

E così, mentre nel 1997 era lo Stato che sopportava in misura prevalente il peso degli oneri per il servizio dei mutui, a partire dal 1998 il progressivo aggravarsi della esposizione finanziaria delle Regioni determina una situazione inversa. Si osserva, infatti, che nel 2001 le Regioni partecipano in termini di pagamenti per il 53,7% al sostenimento del costo complessivo del debito mentre nel 1997 vi partecipavano solo per il 48%.

Il confronto tra le varie Regioni consente anzitutto di individuare nella Lombardia la maggiore crescita del costo del debito fra il 1998 e il 2001 [+99,3%] mentre sono poi Lazio e Campania a seguire [+ 48,3% e 51,4%]. Elevato il costo del debito in Umbria ma va inquadrato nella particolare procedura di contribuzione da parte dell'erario al finanziamento pro-terremoto [v. Parte I<sup>a</sup> parag. 2]

Nelle situazioni di Veneto, Toscana, Umbria Abruzzo, Puglia, si rinvengono inoltre le più alte percentuali di partecipazione della Regione al sostegno del costo totale iscritto nel proprio bilancio. All'estremo opposto si collocano invece la Lombardia, Liguria e Calabria con oneri a proprio carico inferiori rispetto a quelli statali.

### *8.5. La copertura dei residui perenti*

In conformità alle disposizioni della legge 335 del 1976, come modificata con il d.lgs.76/2000 di riforma della disciplina contabile regionale, i residui passivi, al termine di ogni esercizio finanziario, sono sottoposti ad attento scrutinio per l'eliminazione dalle scritture contabili delle somme non reclamate dai creditori da oltre due o sette anni [art. 21, d.lgs. 76/2000; per la legge n. 335/76, ex art. 20: uno o due], successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato, secondo che si tratti di spese correnti o spese in conto capitale. Seppure cancellati dal bilancio, permane tuttavia l'esistenza del debito, del resto puntualmente registrato nel conto patrimoniale, al cui pagamento, la Regione è esposta allorché le rispettive obbligazioni esigano adempimento.

Si presenta pertanto la necessità di assicurare in bilancio la copertura necessaria all'assolvimento di quelle obbligazioni le quali, seppure correttamente eliminate dalla rappresentazione contabile, ugualmente pesano nei rapporti con i creditori.

Tale esigenza tanto più ricorre ove i residui perenti scaturiscano da voci di spesa con vincolo di destinazione, posto che l'eventuale esiguità del relativo stanziamento potrebbe ostacolare interventi ritenuti necessari e perciò specialmente assistiti dai trasferimenti vincolati.

Nella seguente tabella viene dato conto dell'ammontare delle perenzioni rinvenienti dalle gestioni degli anni 1996-2001 delle Regioni a statuto ordinario e se ne evidenzia il confronto con la copertura garantita dalle definitive autorizzazioni di spesa stanziata nei pertinenti capitoli dei bilanci dell'anno successivo.

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAB 35/REG

CONSISTENZA TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI E GRADO DI COPERTURA ANNI 1996 - 2001									
(in milioni di lire)									
PIEMONTE					LOMBARDIA				
ANNI	CONSISTENZA DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	ANNI	COPERTURA DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	GRADO DI COPERTURA RESIDUI PERENTI	ANNI	CONSISTENZA DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	ANNI	COPERTURA DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	GRADO DI COPERTURA RESIDUI PERENTI
1996	426.868	1997	30.899	7,24	1996	1.813.835	1997	511.413	28,20
1997	279.097	1998	51.150	18,33	1997	2.156.731	1998	716.100	33,20
1998	384.237	1999	28.220	7,34	1998	2.792.900	1999	1.227.200	43,94
1999	513.968	2000	62.000	12,06	1999	3.026.765	2000	1.939.100	64,07
2000	656.169	2001	42.986	6,55	2000	2.731.738	2001	1.791.238	65,57
2001	225.486	2002	45.425	20,15	2001	2.136.306	2002	1.514.183	70,88
VENETO					LIGURIA				
ANNI	CONSISTENZA DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	ANNI	COPERTURA DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	GRADO DI COPERTURA RESIDUI PERENTI	ANNI	CONSISTENZA DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	ANNI	COPERTURA DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	GRADO DI COPERTURA RESIDUI PERENTI
1996	1.621.000	1997	450.000	27,76	1996	524.290	1997	240.000	45,78
1997	1.754.176	1998	450.000	25,65	1997	823.524	1998	520.000	63,14
1998	1.986.641	1999	450.000	22,65	1998	1.006.858	1999	700.000	69,52
1999	1.783.000	2000	500.000	28,04	1999	825.379	2000	750.000	90,87
2000	1.736.992	2001	498.000	28,67	2000	950.975	2001	600.000	63,09
2001	1.930.599	2002	552.306	28,61	2001	933.640	2002	600.244	64,29
EMILIA ROMAGNA					TOSCANA				
ANNI	CONSISTENZA DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	ANNI	COPERTURA DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	GRADO DI COPERTURA RESIDUI PERENTI	ANNI	CONSISTENZA DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	ANNI	COPERTURA DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	GRADO DI COPERTURA RESIDUI PERENTI
1996	502.783	1997	363.088	72,22	1996	375.703	1997	375.703	100,00
1997	772.646	1998	588.890	76,22	1997	368.091	1998	368.091	100,00
1998	526.365	1999	394.848	75,01	1998	921.917	1999	921.917	100,00
1999	616.718	2000	435.063	70,54	1999	364.037	2000	364.037	100,00
2000	921.259	2001	730.458	79,29	2000	662.653	2001	662.653	100,00
2001	1.894.532	2002	1.600.452	84,48	2001	455.373	2002	455.373	100,00
UMBRIA					MARCHE				
ANNI	CONSISTENZA DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	ANNI	COPERTURA DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	GRADO DI COPERTURA RESIDUI PERENTI	ANNI	CONSISTENZA DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	ANNI	COPERTURA DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	GRADO DI COPERTURA RESIDUI PERENTI
1996	12.721	1997	2.544	20,00	1996	315.888	1997	268.888	85,12
1997	13.837	1998	3.158	22,82	1997	384.648	1998	261.879	68,08
1998	16.966	1999	2.340	13,79	1998	287.122	1999	186.881	65,09
1999	18.478	2000	2.132	11,54	1999	429.556	2000	312.443	72,74
2000	16.386	2001	2.938	17,93	2000	375.161	2001	137.219	36,58
2001	19.866	2002	3.972	19,99	2001	427.877	2002	158.774	37,11

segue ==&gt;

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue TAB 35/REG

LAZIO					ABRUZZO				
ANNI	CONSISTENZA DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	ANNI	COPERTURA DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	GRADO DI COPERTURA RESIDUI PERENTI	ANNI	CONSISTENZA DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI(*)	ANNI	COPERTURA DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	GRADO DI COPERTURA RESIDUI PERENTI
1996	1.758.533	1997	334.992	19,05	1996	960.608	1997	743.376	77,39
1997	1.611.546	1998	202.005	12,53	1997	1.724.312	1998	1.372.000	79,57
1998	1.538.293	1999	185.747	12,07	1998	2.045.882	1999	1.520.914	74,34
1999	1.489.748	2000	133.548	8,96	1999	2.054.747	2000	2.021.503	98,38
2000	1.085.656	2001	112.491	10,36	2000	1.955.750	2001	1.955.750	100,00
2001	540.196	2002	88.724	16,42	(*)2001	1.871.892	2002	2.404.735	128,47
MOLISE					CAMPANIA(**)				
ANNI	CONSISTENZA DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	ANNI	COPERTURA DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	GRADO DI COPERTURA RESIDUI PERENTI	ANNI	CONSISTENZA DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	ANNI	COPERTURA DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	GRADO DI COPERTURA RESIDUI PERENTI
1996	440.532	1997	439.506	99,77	1996	2.786.355	1997	600.000	21,53
1997	446.922	1998	446.668	99,94	1997	2.304.401	1998	400.000	17,36
1998	445.325	1999	445.220	99,98	1998	3.008.511	1999	400.000	13,30
1999	445.291	2000	445.291	100,00	1999	4.529.531	2000	800.000	17,66
2000	437.179	2001	435.904	99,71	2000	4.752.121	2001	1.000.000	21,04
2001	607.872	2002	607.869	100,00	2001	4.551.221	2002	654.902	14,39
PUGLIA					BASILICATA				
ANNI	CONSISTENZA DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	ANNI	COPERTURA DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	GRADO DI COPERTURA RESIDUI PERENTI	ANNI	CONSISTENZA DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	ANNI	COPERTURA DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	GRADO DI COPERTURA RESIDUI PERENTI
1996	552.000	1997	39.706	7,19	1996	694.554	1997	377.367	54,33
1997	312.000	1998	9.387	3,17	1997	700.289	1998	407.644	58,21
1998	237.918	1999	12.000	5,04	1998	683.377	1999	391.309	57,26
1999	230.531	2000	11.800	5,12	1999	636.519	2000	337.258	52,98
2000	230.531	2001	11.800	5,12	2000	556.770	2001	270.000	48,49
2001	599.611	2002	394.017	65,71	2001	357.813	2002	176.372	49,29
CALABRIA					TOTALE REGIONI				
ANNI	CONSISTENZA DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	ANNI	COPERTURA DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	GRADO DI COPERTURA RESIDUI PERENTI	ANNI	CONSISTENZA DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	ANNI	COPERTURA DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	GRADO DI COPERTURA RESIDUI PERENTI
1996	1.725.862	1997	1.725.862	100,00	1996	14.512.032	1997	6.503.344	44,81
1997	1.493.905	1998	1.493.905	100,00	1997	15.146.125	1998	7.291.377	48,14
1998	1.472.096	1999	1.472.096	100,00	1998	17.354.408	1999	8.338.692	48,05
1999	1.541.900	2000	1.541.900	100,00	1999	18.506.168	2000	9.656.075	52,18
2000	1.587.000	2001	1.587.000	100,00	2000	18.656.340	2001	9.838.437	52,74
2001	1.358.917	2002	1.358.917	100,00	2001	17.911.201	2002	10.616.265	59,27

FONTE: dati forniti dalle Regioni a seguito istruttoria Corte dei conti

(\*) Gli importi dei residui perenti relativi all'Abruzzo sono comprensivi, sia dei residui perenti propri, sia dei residui perenti vincolate, per l'impossibilità di distinguerli, anche dell'economie vincolate

(\*\*) Per la Campania in mancanza di dati per il '98 e per il '99 e '00 sono riportati i dati '97 per esigenze di totali complessivi

I residui perenti delle Regioni a statuto ordinario ammontano complessivamente al termine dell'esercizio 2001 a 17.911 miliardi e appaiono in flessione rispetto alla consistenza finale del 2000 [-3,3%].

Quanto al margine di copertura necessario per far fronte alle richieste dei creditori, è opportuno rammentare l'avviso già espresso da questa Corte sin dal 1996 [Sez. Riunite, Delib. 1/1996] secondo cui, costituisce un criterio prudenziale di garanzia per l'equilibrio di bilancio, uno stanziamento compensativo idoneo ad offrire una copertura percentuale almeno del 70% [pari, per il 2001, a 11.159 miliardi a livello nazionale].

Sotto tale profilo, la suesposta tabella mostra che gli stanziamenti complessivamente apposti nei bilanci delle Regioni a statuto ordinario a copertura delle perenzioni totali, al termine dell'anno 2001, ammontano a 10.616 miliardi cui corrisponde un grado ancora insufficiente di copertura.

La percentuale di copertura nell'ultimo anno considerato è la più elevata del periodo osservato; si attesta infatti al 59,27% a fronte della più modesta percentuale di copertura del 1997 pari al 44,8%. Va anche rilevato come sussistano delle differenze nelle situazioni delle varie Regioni, laddove un soddisfacente grado di copertura dei propri residui perenti è stato raggiunto da Toscana, Molise e Calabria [100%], ma pure da Emilia Romagna [84,5%] Lombardia [70,9%], Liguria [64,3%] mentre, al contrario, si rivelano inadeguate le appostazioni in bilancio relative in special modo al Piemonte [20,2%], Umbria [19,9%], Lazio [16,4%].

#### **9. L'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2001 nel confronto con i risultati delle precedenti gestioni**

Per ciascuna Regione a statuto ordinario si è provveduto a determinare i risultati di amministrazione degli anni 1997-2001 derivanti dai rendiconti trasmessi. I dati sono sinteticamente esposti nella seguente tabella mentre per la dimostrazione analitica della situazione di amministrazione di ciascuna Regione si rinvia al Volume II degli Allegati.

Da segnalare peraltro che, al pari delle altre Regioni, la Campania è stata in grado di adempiere alla trasmissione del rendiconto dell'anno 2001 come richiesto da questa Corte, superando finalmente le difficoltà che sin qui si erano frapposte a questo

indispensabile adempimento e che avevano costretto negli anni passati a far riferimento, per questa Regione, a dati di esercizi precedenti opportunamente stimati.

Precisazione preliminare è sul modo di ricomposizione delle risultanze contabili ai fini della definizione delle situazioni di amministrazione. Il riferimento è per il diverso regime di tesoreria in vigore dal marzo 2001, che prevede il versamento delle liquidità delle Regioni non più presso le contabilità di tesoreria generale ma presso le tesoreria provinciali. Possibili effetti sono registrabili nei bilanci regionali per l'eliminazione della posta contabile in contabilità speciale relativa alla movimentazione dei flussi in tesoreria generale e computo dell'avanzo di amministrazione con riferimento, oltre che ai depositi presso il proprio tesoriere, anche alle giacenze presso la tesoreria provinciale.

Va subito osservato che i rendiconti di tutte le Regioni a statuto ordinario espongono una situazione di avanzo di amministrazione.

Ciò posto, è tuttavia necessario sottoporre il risultato finanziario che emerge dai rendiconti ad una ulteriore e attenta valutazione allo scopo di determinare se ad esso corrisponda effettivamente un accresciuto margine di risorse utilizzabile a copertura di ulteriori decisioni di spesa oltre a quelle già vincolate nella destinazione.

Si consideri al riguardo che - sulla base dei principi contabili rinvenienti dalla legislazione nazionale [art. 22 d.lgs 76/2000] - le economie realizzate su autorizzazioni di spesa finanziate con entrate a destinazione vincolata devono essere riproposte nell'esercizio successivo mediante reiscrizione nel corrispondente bilancio di previsione e per tale ammontare quindi prosciugano l'avanzo di amministrazione.

Parimenti, sull'avanzo contabile di amministrazione pesano i residui perenti i quali dal momento in cui sono eliminati dalle scritture contabili postulano una percentuale di necessaria copertura a garanzia delle richieste dei creditori. I residui perenti, infatti, seppure cancellati dalle contabilità, restano collegati ad obbligazioni sorte e tuttora esistenti, con la conseguenza di gravare sulle disponibilità di bilancio in termini di garanzia per l'assolvimento. A cautela del quale, il margine adeguato di copertura - in rapporto all'ammontare dei residui perenti rinvenienti dal conto del patrimonio - va tuttavia mantenuto in una percentuale non lontana dal 70% di tale importo complessivo [v. paragrafo precedente].

Tenuto conto di queste considerazioni, nella seguente tabella i dati relativi alla situazione contabile di avanzo di amministrazione degli anni 1997-2001 vengono posti in relazione con quelli delle economie vincolate e dei residui perenti.

Tale raffronto [avanzo / economie vincolate / perenzioni], seppure non consenta esaustivo scrutinio sul modo di costruzione e conservazione degli equilibri di bilancio, costituisce tuttavia un indicatore su cui è possibile misurare - con approssimazione ma pure con immediatezza - quanto le politiche di spesa siano poste in crescente tensione a causa del progressivo irrigidimento dei bilanci.

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAB 36/REG

SITUAZIONE DI AMMINISTRAZIONE - ECONOMIE VINCOLATE - RESIDUI PERENTI 1997 - 2001						
(in miliardi di lire)						
REGIONI		1997	1998	1999	2000	2001
PIEMONTE	Risult. amministrazione	1.529	1.231	1.659	1.046	1.449
	Economie vincolate	1.790	1.942	0	0	2.049
	Res. perenti complessivi	279	384	514	656	225
LOMBARDIA	Risult. amministrazione	4.712	4.319	4.965	5.339	5.439
	Economie vincolate	5.224	4.963	5.919	6.517	6.518
	Res. perenti complessivi	2.157	2.793	3.027	2.732	2.136
VENETO	Risult. amministrazione	2.262	2.297	2.479	2.515	3.335
	Economie vincolate	1.705	1.628	1.832	2.150	3.008
	Res. perenti complessivi	1.754	1.987	1.783	1.737	1.931
LIGURIA	Risult. amministrazione	694	791	576	822	1.346
	Economie vincolate	165	101	125	274	758
	Res. perenti complessivi	824	1.007	825	951	934
EMILIA ROMAGNA	Risult. amministrazione	1.258	1.483	1.772	2.339	3.750
	Economie vincolate	610	1.035	1.255	1.580	1.615
	Res. perenti complessivi	773	526	617	921	1.895
TOSCANA	Risult. amministrazione	1.057	2.034	1.507	1.629	2.163
	Economie vincolate	689	1.114	733	979	0
	Res. perenti complessivi	368	921	364	663	455
UMBRIA	Risult. amministrazione	653	2.056	877	920	1.205
	Economie vincolate	751	2.144	801	773	1.060
	Res. perenti complessivi	27	17	59	101	5
MARCHE	Risult. amministrazione	686	774	913	749	585
	Economie vincolate	517	691	167	708	691
	Res. perenti complessivi	385	287	430	375	428
LAZIO	Risult. amministrazione	439	1.136	2.492	1.489	3.307
	Economie vincolate	2.331	2.824	2.931	2.814	5.365
	Res. perenti complessivi	1.611	1.538	1.490	1.086	618
ABRUZZO	Risult. amministrazione	1.412	1.662	1.393	1.205	1.651
	Economie vincolate	(1) 1.507	(1) 1.760	(1) 1.734	(1) 1.595	(1) 1.872
	Res. perenti complessivi	320	381	321	360	425
MOLISE	Risult. amministrazione	483	491	524	487	716
	Economie vincolate	16	38	69	26	57
	Res. perenti complessivi	447	445	445	437	608
CAMPANIA	Risult. amministrazione	2.931	8.461	9.121	10.430	10.988
	Economie vincolate	4.084	3.966	3.186	5.194	6.043
	Res. perenti complessivi	2.304	3.009	4.530	4.752	4.551
PUGLIA (*)	Risult. amministrazione	-183	199	735	795	645
	Economie vincolate/ Residui di stanziamento	nd	nd	1.724	3.825	4.431
	Res. perenti complessivi	312	238	437	437	600
	Debiti in attesa di sistemazione contabile (***)	470	452	464	395	279
BASILICATA	Risult. amministrazione	745	761	743	722	991
	Economie vincolate	727	744	359	377	748
	Res. perenti complessivi	706	683	636	557	358
CALABRIA	Risult. amministrazione	5.276	5.400	5.119	5.152	5.838
	Economie vincolate	3.563	3.415	4.818	3.565	2.934
	Res. perenti complessivi	1.494	1.472	1.542	1.587	1.359

FONTE: rendiconti e bilanci previsione (anni vari). Riconcontro istruttorio con servizi finanziari delle Regioni

(1) la cifra è comprensiva anche dei residui perenti vincolati che la Regione reiscrive in competenza

(\*) la Regione Puglia non procede più alla reiscrizione di economie a destinazione vincolata, ma mantiene le partite in bilancio quali residui di stanziamento (art. 9 L.R. 22/97)

I suesposti dati consentono di riscontrare per la maggior parte delle Regioni una situazione nella quale il risultato finanziario positivo scaturente dai conti consuntivi resta interamente assorbito dall'esigenza di assicurare copertura all'elevato importo dei residui perenti e di procedere alle necessarie reiscrizioni delle economie vincolate.

Tale situazione costituisce un tratto comune di tutti gli esercizi considerati. Quanto al 2001, migliore è l'esito registrato in Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Molise, Campania e Calabria, ove l'avanzo di amministrazione non è completamente prosciugato da perenzioni e reiscrizioni e, seppur in diversa misura, può offrire un margine di copertura per ulteriori decisioni di spesa oltre a quelle già vincolate nella destinazione.

Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Liguria, Puglia, Basilicata, Veneto e Abruzzo espongono invece una situazione di sostanziale deficit laddove il loro avanzo di amministrazione non copre le esigenze di reiscrizione e il margine per dare copertura alle perenzioni.

Quanto alla Puglia va osservato che la mancata indicazione nella tabella del dato corrispondente alle economie vincolate si collega alla particolare disciplina contabile introdotta con la legge regionale 22/'97 [art. 9], secondo la quale le entrate vincolate non utilizzate danno luogo alla formazione e contabilizzazione di residui di stanziamento anziché di economie da riscrivere. Da dire a riguardo che l'importo dei residui di stanziamento al termine del 2001 è pari a 4.431 miliardi e rischia di creare forte tensione sui bilanci a venire.

## XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Regioni	I-Strumenti di programmazione
Abruzzo	Gli strumenti di programmazione sono disciplinati da più articoli della stessa legge di contabilità regionale L.R. 25/03/2002 n.2 ed, in particolare, l'art.5 contiene la disciplina del <b>DPEFR</b> Documento di Programmazione Economico finanziaria regionale che rappresenta lo strumento di aggiornamento annuale della programmazione regionale individuata nel PRS di cui all'art.3 della L.R.n.85/99. Il Documento deve essere presentato ogni anno dalla Giunta al Consiglio entro il 5 Luglio e deve essere deliberato dallo stesso Consiglio entro il successivo 30 Luglio, previo parere della Conferenza permanente Regioni EELL. L'art.6 disciplina il <b>bilancio pluriennale</b> allegato al bilancio annuale e concerne le previsioni in termini di competenza per un arco temporale non inferiore al triennio. L'art.7,poi,concerne il Programma operativo <b>PO</b> che deve essere definito dalla Giunta ogni anno prima dell'avvio dell'esercizio e, comunque, non appena divenuto esecutivo il bilancio al fine di definire gli obiettivi da conseguire, affidando gli stessi ai dirigenti titolari dei singoli settori, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie. Uno specifico articolo l'art.8, infine, è dedicato alla disciplina della <b>L.F. regionale</b>
Basilicata	L'art.4 della l.r. 6 settembre 2001 n.34 prevede ulteriori strumenti di programmazione finanziaria rispetto a quelli disciplinati agli artt.2 e 3 della L.R. n.30/1997: <b>bilancio pluriennale, L.F.regionale</b> (art.5) e <b>bilancio di direzione</b> , inoltre, si fa riferimento ai <b>piani e progetti settoriali ed ai piani speciali</b> , disciplinati dalla suddetta l.r. 30/97, i quali devono far riferimento ad un periodo annuale o pluriennale non superiore ai tre anni e devono risultare conformi ai PRS.
Calabria	L'art.1 della l.r. 4 febbraio 2002 n.8 prevedendo che la gestione finanziaria ed economica della Regione sia informata al metodo della programmazione la cui strumentazione è costituita da: Documento di Programmazione economico-finanziaria della regione; <b>bilancio pluriennale e L.F.regionale</b> . Il <b>DPEFR</b> è disciplinato partitamente dal successivo art.2 viene definito atto di indirizzo programmatico economico finanziario dell'attività del Governo della Regione per l'esercizio successivo e per un arco temporale non inferiore a tre anni nonché strumento di raccordo fra la programmazione generale e quella finanziaria. La Giunta è tenuta ad adottare il <b>DPEFR</b> entro il 30 luglio ed a trasmetterlo al Consiglio per la successiva approvazione ma la sua mancata adozione non ha effetti preclusivi per quanto riguarda la predisposizione degli altri documenti di bilancio. Infine, nell'art.4 è contenuta la disciplina del bilancio pluriennale, allegato al bilancio di previsione, elaborato in termini di competenza concerne le previsioni relative per un arco temporale massimo di cinque anni.
Campania	L'art.2 della l.r. 30 aprile 2002 n.7 individua quale principio fondamentale del bilancio regionale quello dell'aderenza agli indirizzi programmatici e della realizzazione degli obiettivi individuati negli stessi indirizzi. Il successivo art.11 individua i tre strumenti di programmazione finanziaria: <b>legge finanziaria; legge di bilancio annuale e pluriennale; piani attuativi della programmazione regionale</b> . Questi ultimi, in particolare, individuano gli obiettivi, le risorse diverse da quelle regionali che si intendono adoperare, nonché i soggetti responsabili delle singole iniziative, la localizzazione territoriale degli interventi, la durata i modi ed i tempi di attuazione, le modalità per verificare il conseguimento degli obiettivi individuati.
Emilia Romagna	L'art.2 della l.r.15 novembre 2001 n.40 detta il principio di collegamento organico fra legge di bilancio e programmazione regionale, in forza del quale la Regione adotta gli atti di programmazione in cui definisce gli obiettivi generali da conseguire nei diversi settori, le priorità ed i tempi della loro realizzazione, nell'ambito dei suddetti obiettivi generali la Regione adotta piani e programmi nonché progetti per obiettivi determinati. L'art.4 della legge elenca gli strumenti di programmazione finanziaria della Regione: <b>bilancio pluriennale, bilancio annuale di previsione, legge finanziaria regionale</b> .
Liguria	L'art.4 della l. r. 26 marzo 2002 n.15 individua gli strumenti di programmazione regionale: il <b>DPEFR, la legge finanziaria regionale ed i provvedimenti collegati, il bilancio pluriennale ed il bilancio di previsione annuale</b> . La disciplina specifica del DPEFR è contenuta nell'art.5 che prevede la presentazione della bozza di documento da parte della Giunta al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno. Il Documento contiene l'analisi della situazione economico finanziaria, gli obiettivi finali della manovra regionale e gli strumenti atti alla realizzazione dei suddetti obiettivi; inoltre, il DPEFR contiene un quadro dell'evoluzione dei flussi finanziari regionali anche alla luce delle scelte contenute nello stesso documento. Il bilancio pluriennale è elaborato ogni anno in riferimento alla manovra finanziaria regionale così come delineata dal DPEFR.
Lazio	La l.r. 20 novembre 2000 n.25 dedica più articoli del Tit. II alla disciplina della programmazione regionale distinguendo fra programmazione economico-sociale e programmazione territoriale (capo I) attuate attraverso: 1) il <b>PERG</b> ( programma economico-sociale regionale generale) che individua gli obiettivi generali da conseguire nei diversi settori e nei diversi ambiti territoriali ed i singoli piani economico sociali settoriali ed intersettoriali 2) il <b>PTRG</b> piano territoriale regionale generale che individua gli obiettivi generali da conseguire in relazione all'uso ed all'assetto del territorio e la programmazione economico finanziaria (capo II) attuata attraverso il <b>DPEFR</b> , strumento di raccordo fra la programmazione finanziaria regionale e le forme sopra indicate di programmazione territoriale e socio economica. Quest'ultimo deve essere adottato dal Consiglio entro il 30 settembre su proposta della Giunta, previo parere espresso dalla Conferenza Permanente Regione Autonomie locali e del Comitato previsto all'art.20 della l. r. n.14/1999.Ulteriori documenti di programmazione sono rappresentati dal <b>bilancio pluriennale e dalla legge finanziaria regionale</b> .
Lombardia	La programmazione rappresenta uno dei principi ispiratori della gestione finanziaria regionale. Ai sensi dell'art. 3 della l. r. 31 marzo 1978 n.34 e successive modifiche ed integrazioni vengono individuati gli strumenti di programmazione della Regione Lombardia rappresentati da: <b>PRS</b> e suoi aggiornamenti, <b>DPEFR</b> e <b>L.F. regionale</b> , nonché <b>provvedimenti collegati, bilancio pluriennale</b> . Alla disciplina del PRS e del DPEFR è dedicato l'intero <b>titolo II</b> della legge di contabilità regionale. Il PRS vale come piano economico regionale e partecipa con gli altri atti di programmazione alla formazione del quadro della pianificazione a livello regionale, adattando alla dimensione locale gli obiettivi individuati a livello nazionale.Viene lasciato il compito alla Giunta di identificare i progetti di intervento in attuazione del PRS. Il DPEFR viene predisposto dalla Giunta entro la prima decade del mese di luglio ed è approvato dal Consiglio entro il 30 settembre, dopo aver ricevuto il parere favorevole della Conferenza regionale delle autonomie. La L.F. regionale, infine, rappresenta il quadro di riferimento finanziario del periodo compreso nel bilancio pluriennale e viene presentata annualmente al <b>Consiglio regionale</b> contestualmente alla legge di bilancio annuale e pluriennale.
Marche	L'art.2 della l. r. 1 dicembre 2001 n.31 disciplina la materia della programmazione finanziaria regionale individuando nel <b>DPEFR</b> , nella <b>legge finanziaria regionale</b> e nel <b>bilancio pluriennale</b> gli strumenti più importanti, ai quali si devono aggiungere il bilancio annuale e le leggi di spesa nonché il <b>Programma Operativo</b> annuale, adottato dalla Giunta, dopo la legge di bilancio, al fine di determinare gli obiettivi gestionali da attuare nel corso dell'esercizio di riferimento con assegnazione delle risorse necessarie ai dirigenti responsabili dei diversi settori in cui risulta articolata l'amministrazione regionale.
Molise	La previsione degli strumenti di programmazione è contenuta nell'art.3 della L.r.n.4/2002 che li elenca esplicitamente: <b>legge finanziaria; documento annuale di programmazione; bilancio pluriennale e bilancio annuale di previsione</b> . Per quanto concerne specificamente il Documento Annuale di programmazione occorre evidenziare che esso rappresenta una novità introdotta dalla nuova legge di contabilità regionale e che deve essere presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 31 agosto di ogni anno. Il contenuto del <b>DAP</b> è indicato alle lettere da a) a g) del comma 4 dell'art.7 della legge e fra le altre cose comprende anche gli aggiornamenti e le modifiche al <b>Piano Regionale di sviluppo</b> ed agli altri documenti di programmazione
Piemonte	Apposita sezione della l. r. 11 aprile 2001 n.7 è dedicata alla disciplina degli strumenti di programmazione finanziaria pluriennale. L'art.5 concerne in particolare il <b>DPEFR</b> e prevede che, in osservanza delle disposizioni contenute nell'art.5 del T.U. degli EELL (d.lgs.n.267/2000), ogni anno la Giunta entro il 5 luglio presenti al Consiglio il suddetto documento elaborato avvalendosi della collaborazione dell'Istituto di Ricerche economico sociali del Piemonte (IRES). Il DPEFR che deve contenere il quadro di riferimento della programmazione finanziaria per il periodo compreso nel bilancio pluriennale deve essere approvato dal Consiglio entro il 30 luglio, previo parere espresso dalla Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali (art.6 L.R.n.34/1998). L'art.6 contiene la disciplina specifica del bilancio pluriennale. Infine, l'art.7 si occupa del <b>PO Programma Operativo</b> contenente gli obiettivi da perseguire nel corso dell'anno e assegnandoli unitamente alle relative risorse ai dirigenti

## XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

responsabili del loro conseguimento. Agli artt.3 e 9 si rinvia la disciplina specifica in materia di legge finanziaria regionale e di provvedimenti collegati alla manovra finanziaria annuale

**Puglia** Alla programmazione è dedicato l'intero Tit. II della l. r. 16 novembre 2001 n.28 negli articoli che vanno dal 3 al 14. La programmazione intesa quale metodo dell'azione di governo locale si articola in: programmazione economica, sociale, territoriale, finanziaria e di bilancio. Vengono definiti, in primo luogo, soggetti ed obiettivi della programmazione e modalità attuative, quali, ad esempio, la concertazione ed il partenariato istituzionale e sociale. Gli strumenti della programmazione, individuati dagli artt.6-14, sono: **programmi e progetti** (art.6) intendendosi per programmi quei complessi coordinati e coerenti di iniziative, attività ed interventi volti a realizzare servizi pubblici. COOP, finalità di interesse generale della Comunità locale.

A loro volta i programmi si articolano in progetti che contengono la specificazione degli obiettivi con adeguati indicatori di efficienza, efficacia ed impatto sociale, la specificazione delle strutture preposte, nonché dei tempi occorrenti e dell'entità delle risorse necessarie. L'art.8 disciplina il **Piano Regionale di Sviluppo PRS** che unitamente al **Piano Urbanistico Territoriale PUT** rappresenta l'ossatura del programma che informa l'attività di governo regionale. Il PSR riferito ad un arco temporale di almeno tre anni risulta articolato in due parti: i quadri di riferimento e le determinazioni programmatiche. Sono strumenti di programmazione inoltre: i **Piani di settore ed intersettoriali** (art.9), i **programmi di intervento strutturale regionale in attuazione di atti dell'Unione Europea** (art.10); i **Programmi integrati territoriali PIT** (art.11); gli **strumenti di programmazione negoziata** (art.12) quali ad esempio: intese istituzionali di programma, accordi di programma, accordi d'area, patti territoriali ecc... La disciplina del **DAP Documento di programmazione regionale annuale** è contenuta nell'art.13 ed individua due funzioni fondamentali di tale strumento di programmazione che da una parte risulta essere finalizzato a verificare ed aggiornare annualmente le determinazioni programmatiche contenute nel PSR e dall'altra delinea il quadro delle risorse finanziarie regionali necessarie al collegamento fra obiettivi programmatici e previsioni di bilancio. Infine, l'art.14 disciplina la **legge finanziaria regionale**

**Toscana** La l. r. 6 agosto 2001 n.36 concentra nel Tit. III la disciplina degli strumenti di programmazione finanziaria fra cui: i provvedimenti di legislazione ordinaria regionale la cui attuazione comporta attività di spesa e per i quali devono essere individuati i relativi mezzi di copertura; la legge finanziaria regionale, presentata all'approvazione del Consiglio contestualmente alla legge di bilancio al fine di adottare le modifiche alla legislazione regionale che risultino necessarie alla definizione del bilancio annuale, nonché al fine di determinare le aliquote fiscali; la legge di bilancio pluriennale. Il bilancio pluriennale è formulato in termini di competenza in conformità con le previsioni del **PRS** e dei suoi aggiornamenti disposti con il **DPFR** ed assume come periodo di riferimento un triennio minimo e massimo un quinquennio.

**Umbria** Analogamente alla Puglia anche l'Umbria nella legge di contabilità regionale la l. r. 28 febbraio 2000 n.13 dedica un intero titolo alla programmazione individuando obiettivi, soggetti e modalità di programmazione fra le quali spicca la concertazione ed il partenariato istituzionale e sociale. Gli strumenti sono rappresentati da: **programmi e progetti** (art.6) **Piano Regionale di sviluppo (PSR)** (art.8) che definisce per un periodo non inferiore a tre anni le linee strategiche e gli obiettivi di programma della Regione e costituisce unitamente al PUT la base dell'azione di governo locale. Negli artt.16-23 sono contenute le norme che disciplinano le procedure di formazione degli atti di programmazione quali: il **Piano Urbanistico Territoriale (PUT)**; i **Piani di settore ed intersettoriali**, i **programmi strutturali dell'UE**, gli **strumenti di programmazione negoziata** ed infine il **Documento regionale annuale di programmazione (DAP)** nonché la **legge finanziaria regionale**(art.15) e le modalità di verifica dell'attuazione degli stessi atti.

**Veneto** L'art.1 della l. r. 29 novembre 2001 n.39 elenca gli strumenti di programmazione finanziaria: il **DPEFR**; i **Piani di Attuazione della Spesa (PAS)** disciplinati in apposita legge regionale; la legge finanziaria regionale disciplinata partitamente all'art.2. La legge finanziaria regionale in particolare, individua il quadro finanziario di riferimento con riguardo al periodo compreso nel bilancio pluriennale e stabilisce: il livello max del ricorso al mercato finanziario; il rifinanziamento o la riduzione degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa; gli importi dei fondi speciali; la distribuzione nel tempo e fra gli obiettivi di intervento delle autorizzazioni di spesa.

## XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Regioni	2 Legge finanziaria regionale
	<p><b>Abruzzo</b> L'art.8 della l.r.n. 3/2002 contiene la disciplina della legge finanziaria regionale che viene adottata unitamente al bilancio annuale e pluriennale su proposta della Giunta. La Legge finanziaria regionale deve coerentemente con gli obiettivi individuati dal DPFR e con le linee della fiscalità regionale disporre annualmente per il quadro di riferimento per il periodo compreso nel bilancio pluriennale prevedendo: variazioni delle aliquote; rifinanziamento delle leggi di spesa regionale; riduzione per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale delle autorizzazioni legislative di spesa; determinazione per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati. La legge finanziaria può disporre per ciascun anno nuove o maggiori spese o riduzioni di entrata, nei limiti di maggiori entrate di sicura acquisizione. Le nuove maggiori spese disposte dalla finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese incompatibili con le linee contenute nel DPFR.</p>
	<p><b>Basilicata</b> L'articolo 5 della l. r. n. 34/2001 prevede che la Giunta presenti al Consiglio, entro il 31 ottobre di ogni anno, il disegno di legge finanziaria. La legge finanziaria dispone annualmente il quadro di riferimento per il periodo considerato dal bilancio pluriennale e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla vigente legislazione regionale al fine di regolare gli effetti finanziari agli obiettivi previsti dal DPFR. Con la legge finanziaria la regione non può introdurre nuove tasse né disporre nuove o maggiori spese. In analogia con quanto previsto all'articolo 11 della L. n. 468/78, la legge finanziaria regionale stabilisce: 1) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per la contrazione di mutui e prestiti in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale; 2) gli importi dei fondi speciali previsti all'articolo 37; 3) la determinazione per le leggi di spesa permanente delle spese la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria regionale; 4) variazioni delle aliquote detrazioni e scaglioni di imposte proprie della regione; 5) l'importo complessivo massimo destinato in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale al rinnovo dei contratti del personale dipendente della regione; 6) la determinazione delle riduzioni per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di autorizzazioni di spesa vigenti; 7) modifiche ed integrazioni a disposizioni di legge regionale per attuare il documento annuale di programmazione economico finanziaria.</p>
	<p><b>Calabria</b> L'articolo 3 della legge regionale 3/2002 concerne la disciplina della legge finanziaria. La legge finanziaria individua il quadro finanziario di riferimento con riguardo al periodo compreso nel bilancio pluriennale e stabilisce: a) il livello massimo di ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale; b) le misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi previsti a favore della regione con effetto dal primo gennaio dell'anno al quale si riferisce; c) il rifinanziamento o la riduzione degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale; d) la diversa distribuzione nel tempo delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legislazione vigente; e) gli importi dei fondi speciali.</p>
	<p><b>Campania</b> l'articolo 14 della legge regionale n. 7/2002 contiene la disciplina specifica in materia di legge finanziaria. La Giunta presenta all'approvazione del Consiglio, contestualmente al disegno di legge di bilancio, una disegno di legge finanziaria qualora sia necessario: rideterminare le aliquote fiscali ed adottare tutte le altre misure che incidono sul gettito dei tributi regionali (ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione); rimuovere o modificare gli specifici vincoli di destinazione impressi dalla legislazione regionale alle entrate della regione; rifinanziare le leggi regionali di spesa che abbiano esaurito le risorse disponibili; apportare modifiche alla legislazione regionale che risultino necessarie per poter adeguare al bilancio pluriennale programmatico i progetti di bilancio annuale e di bilancio pluriennale a legislazione vigente.</p>
	<p><b>Emilia Romagna</b> l'articolo 40 di legge regionale n. 40/2001 contiene la disciplina in materia di legge finanziaria regionale, prevedendo che, in coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio e con le leggi di assetto o di variazione, venga adottato un provvedimento legislativo di contenuto generale con le finalità di seguito elencate: 1) il rifinanziamento degli interventi o la revoca di finanziamenti già autorizzati; 2) la diversa decorrenza o la diversa distribuzione nel tempo e fra i singoli obiettivi della medesima legge settoriale di finanziamenti già autorizzati in passato; 3) l'introduzione di modifiche alle modalità di intervento per il costante adattamento della vigente legislazione regionale di settore agli obiettivi specifici dei programmi attuativi; 4) la fissazione del livello massimo del finanziamento regionale per le tipologie di intervento cui le leggi settoriali lo prevedano.</p>
	<p><b>Liguria</b> L'art.6 della l. r. 26 marzo 2002 n.15 prevede che contestualmente al bilancio annuale la Giunta presenti al Consiglio regionale entro il 30 settembre di ogni anno un d.d.l. finanziaria. La legge finanziaria dispone annualmente il quadro di riferimento per il periodo considerato dal bilancio pluriennale e provvede in attuazione degli obiettivi fissati dal DPEFR. La L.F indica fra le altre cose: il livello massimo di indebitamento; le variazioni delle aliquote; la quantificazione dei fondi speciali; la rimodulazione delle spese a carattere pluriennale; gli stanziamenti di spesa a sostegno dell'economia. La legge finanziaria e le leggi collegate sono approvate immediatamente prima della corrispondente legge di bilancio dalla quale traggono il necessario riferimento per la dimostrazione della copertura finanziaria.</p>
	<p><b>Lazio</b> l'articolo 11 della legge regionale n. 25/2001 contiene le disposizioni relative alla legge finanziaria regionale. Il disegno di legge viene predisposto contestualmente alla proposta di legge regionale per il bilancio annuale pluriennale. La legge finanziaria, in coerenza con indirizzi del documento di programmazione economica e finanziaria, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale regionale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla normativa vigente. La Legge finanziaria stabilisce fra l'altro: 1) il limite massimo alle assunzioni di mutui e di altre forme di indebitamento per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale; 2) le variazioni delle aliquote e delle altre misure che incidono sul gettito delle imposte proprie della regione; 3) il rifinanziamento di leggi regionali di spesa, per un periodo di tempo compreso nel bilancio pluriennale; 4) la determinazione in apposite tabelle delle quote di spesa a carattere permanente pluriennale derivanti da leggi regionali che incidono su gli anni considerati dal bilancio pluriennale; 5) la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa; 6) altre disposizioni quantitative rinviate da precedenti leggi regionali alla legge finanziaria.</p>
	<p><b>Lombardia</b> l'articolo 9 ter della legge regionale n. 34 o barra 78 e successive modifiche integrazioni contiene la disciplina della legge finanziaria e delle leggi collegate. La Giunta presenta al Consiglio contestualmente al bilancio annuale il progetto di legge finanziari e i progetti di legge collegati con rilievo economico finanziario. Con i progetti di legge collegati possono essere disposte modifiche integrazioni a disposizioni legislative regionali per attuare il documento di programmazione economico finanziari, aventi riflessi sul bilancio. Le disposizioni contenute nelle leggi collegate dovranno avere effetti economici e finanziari apprezzabili, documentati da una relazione tecnica e verificabili. La legge finanziaria dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale prevedendo a: a) variazioni delle aliquote e di tutte altre misure che incidono sulla determinazione del gettito di tributi di competenza regionale; b) rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionali; c) riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa; d) determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati. La legge finanziaria trae il riferimento necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni di spesa dalle previsioni del bilancio annuale a legislazione vigente.</p>
	<p><b>Marche</b> L'art.5 della l. r. 1 dicembre 2001 n.31 disciplina la legge finanziaria regionale prevedendo che dopo aver consultato la conferenza regionale delle autonomie il comitato economico e sociale, adottati, in connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge finanziaria contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo contemplato nel bilancio pluriennale. La legge finanziaria determina inoltre: la quota da iscriverne nel bilancio per le leggi di spesa di natura continuativa o ricorrente; le quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale; l'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, delle autorizzazioni legislative di spesa; l'eventuale rifinanziamento, per l'anno cui essa si riferisce, delle leggi regionali di spesa;</p>

## XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'eventuale variazione delle aliquote e delle altre misure relative alle imposte con effetto dal primo gennaio dell'anno al quale si riferisce. La legge finanziaria può disporre semplificazioni procedurali e adattamenti alla normativa regionale in coerenza con gli obiettivi della programmazione nel quadro della compatibilità finanziaria.

Molise l'articolo 12 della legge regionale n. 4/2002 riguarda la disciplina della legge finanziaria il cui progetto dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale. La legge finanziaria stabilisce fra le altre cose: 1) il livello massimo di indebitamento per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale; 2) le variazioni delle aliquote di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito di tributi di competenza regionale; 3) il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa relative a diversi settori di intervento esaurite per quanto concerne la loro validità finanziaria per un periodo pari a quello considerato nel bilancio pluriennale; 4) la riduzione di precedente autorizzazioni legislative di spesa; 5) la determinazione per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente pluriennale delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale; 6) le norme che comportano aumenti di entrate o riduzione di spesa.

Piemonte l'articolo 3 della legge regionale n. 7/2001 contiene previsioni specifiche in materia di legge finanziaria prevedendone la sua approvazione da parte del Consiglio unitamente al bilancio annuale pluriennale. La legge finanziaria, in coerenza con i principi stabiliti nel documento di programmazione economica e finanziaria, ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo: 1) alle variazioni delle aliquote di tutte e delle altre misure che incidono sulla determinazione del gettito di tributi di competenza regionale; 2) al rifinanziamento per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale delle voci di spesa regionale; 3) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa; 4) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente pluriennale, delle quote destinate per ciascuno degli anni considerati.

La legge finanziaria può disporre nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.

Puglia l'articolo 25 della legge regionale n. 28/2001 rubricato "legge finanziaria regionale" dispone che la finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea e opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale. Le impostazioni delle previsioni di entrate di spesa del bilancio della regione si ispirano al metodo della programmazione finanziaria. A tal fine la regione adotta, ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale. Entro il 30 settembre la Giunta presenta al Consiglio il disegno di legge finanziaria. Con la legge finanziaria la regione espone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale ma non può introdurre nuove imposte né può disporre nuove o maggiori spese.

La legge finanziaria regionale stabilisce: 1) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per la contrazione dei mutui e prestiti per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale; 2) gli importi dei fondi speciali; 3) la determinazione per le leggi regionali che dispongono spesa a carattere pluriennale delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati; 4) le variazioni nella misura delle aliquote nonché di altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione; 5) l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del personale dipendente della regione; 6) la determinazione delle riduzioni di autorizzazioni di spesa vigenti.

Toscana l'articolo 13 della legge regionale n. 36/2001 dispone che la Giunta può presentare contestualmente alla legge di bilancio un progetto di legge finanziaria con la finalità di: a) adottare tutte le misure che incidano sul gettito di tributi regionali e rideterminare le aliquote fiscali; b) rimuovere o modificare gli specifici vincoli di destinazione eventualmente impressi dalla legislazione regionale alle entrate della regione; c) portare qualsiasi modifica alla legislazione regionale che risulti necessaria all'adozione del bilancio annuale del bilancio pluriennale legislazione vigente. Le disposizioni della legge finanziaria si intendono fornite dei relativi mezzi finanziari in considerazione degli equilibri complessivi rappresentati dal bilancio annuale e dal bilancio pluriennale a legislazione vigente.

Umbria l'articolo 27 della legge regionale n. 13/2000 contiene le disposizioni relative alla legge finanziaria regionale che deve essere adottata dalla Giunta entro il 15 settembre. Con la legge finanziaria la regione, in conformità con gli indirizzi programmatici espressi nel documento annuale di programmazione, espone il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente. Con la legge finanziaria regionale vengono stabiliti: a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario; b) gli importi dei fondi speciali; c) la determinazione della quota da iscriverne nel bilancio per ciascuno degli anni considerati per le leggi regionali di spesa permanente; d) la determinazione per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati. La legge finanziaria regionale può disporre anche variazioni delle aliquote delle imposte proprie della regione, ovvero fissare l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del personale dipendente dalla regione ovvero ancora definire le riduzioni per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale delle autorizzazioni di spesa vigenti.

Veneto l'articolo 2 della legge regionale n. 39/2001 prevede che la regione approvi ogni anno la legge finanziaria contestualmente alla legge di bilancio. La legge finanziaria deve individuare il quadro finanziario di riferimento con riguardo al periodo compreso nel bilancio pluriennale definendo in particolare: 1) il livello massimo di ricorso al mercato finanziario; 2) le misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi previsti a favore della regione; 3) il rifinanziamento la riduzione degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa; 4) gli importi dei fondi speciali in apposite tabelle allegate alla legge finanziaria i fondi speciali sono articolati singole partite che indicano sia l'oggetto dell'iniziativa legislativa sia le somme destinate alla copertura finanziaria annuale ed al riscontro della copertura finanziaria pluriennale.

## XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Regioni	3-Allegati al bilancio di previsione
Abruzzo	L'art.10 c.13 della l.r.n.3/2002 contiene la disciplina degli allegati al bilancio di previsione come di seguito elencan: 1) un elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti ed altri soggetti 2) un elenco degli Enti , Agenzie e Aziende regionali 3) un elenco delle società partecipate 4) i bilanci delle Aziende, Agenzie e Enti dipendenti dalla Regione. L'art.17 ripropone fedelmente la previsione del quadro riassuntivo generale e dei prospetti ad esso allegati contenuto nell'art.11 del d.lgs.n.76/2000
Basilicata	L'art.13 della l.r.n.34/2001 rubricato "quadro generale riassuntivo e prospetti allegati" prevede un quadro generale riassuntivo e dei prospetti allegati quale elemento strutturale del bilancio pluriennale ed anche l'art.33 prevede per il bilancio annuale un quadro generale riassuntivo ed un prospetto che mette a raffronto le entrate derivanti da assegnazioni comunitarie distinte per UPB e le spese distinte anch'esse per UPB. Inoltre, devono essere allegati al bilancio di previsione annuale: 1) elenco dei capitoli in cui si articolano le UPB; 2) elenco dei capitoli di spese obbligatorie; 3) elenco delle UPB fra le quali si possono operare variazioni compensative; 4) elenchi delle spese da finanziare con ciascuno dei fondi speciali previsti; 5) elenco dei mutui e delle altre forme di indebitamento; 6) elenco dei capitoli da finanziare con l'avanzo di amministrazione cosiddetto finalizzato 7) elenco dei capitoli finanziati con il ricorso all'indebitamento; 8) preventivo economico; 9) riclassificazione delle voci di entrata e di spesa finalizzata all'omogeneizzazione con il bilancio dello Stato 10) eventuali ulteriori allegati.
Calabria	L'art.14 della l.r. n.8/2002 prevede il Quadro generale riassuntivo ex art.11 d.lgs.n.76/2000 ed inoltre tre prospetti allegati: 1) quadro dimostrativo del rispetto dei vincoli relativi all'indebitamento autorizzato; 2) elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti o altri soggetti. 3) un prospetto che raffronta, per ogni UPB, stanziamenti di competenza relativi alle entrate derivanti da assegnazioni nazionali o comunitarie e stanziamenti di competenza relativi alle spese.
Campania	L'art.18 c.11 della l.r. n.7/2002 prevede che per finalità conoscitive al bilancio annuale siano allegati: 1) un prospetto che mette a raffronto le entrate distinte per UPB derivanti da assegnazioni dell'UE e dello Stato con indicazione specifica delle rispettive destinazioni e le spese distinte anche per UPB aventi le destinazioni di cui alle predette assegnazioni; 2) un elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti o di altri soggetti; 3) un prospetto di riclassificazione delle entrate e delle spese volto a garantire l'armonizzazione con il bilancio dello Stato; 4) un documento che evidenzi l'articolazione delle UPB in capitoli riferendoli alle strutture organizzative apicali chiamate a gestire le relative risorse
Emilia Romagna	Nella l.r. n.40/2001 la disciplina in materia di allegati al bilancio di previsione ricalca decisamente quella contenuta nell'art.11 del d.lgs.n.76/2000, prevedendosi un quadro generale riassuntivo che riporti, distinti per titoli, i totali delle entrate e per aree di intervento FO i totali delle spese ed un prospetto che metta a raffronto le entrate distinte per UPB e per capitoli derivanti da assegnazioni della UE o dello Stato con l'indicazione della specifica destinazione e le spese distinte per UPB e capitoli aventi le destinazioni relative alle predette assegnazioni.
Lazio	L'art.21 l.r.n.25/2001 prevede, oltre al quadro generale riassuntivo che riporta i totali delle entrate per titoli e categorie e delle spese per ambiti di intervento ed UPB ed al relativo prospetto che mette a raffronto le entrate da assegnazioni UE e Stato con le spese aventi destinazione di cui alle predette assegnazioni, anche altri allegati al bilancio di previsione e specificamente: 1) elenco delle UPB fra le quali procedere a variazioni compensative, 2) elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione agli altri Enti, 3) elenco dei mutui ed altre forme di indebitamento contratti o da contrarre, 4) riclassificazione delle voci di entrata e di spesa al fine di consentire l'armonizzazione con il bilancio dello Stato.
Liguria	L'art.30 della l.r. 26 marzo 2002 n.15 prevede un quadro generale riassuntivo del bilancio che riporti, distintamente per titoli e per aree omogenee di attività, i totali delle entrate e delle spese. Al quadro generale è allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate distinte per UPB derivanti da assegnazioni dello stato e della UE con l'indicazione della rispettiva destinazione e le spese relative, distinte anche esse in UPB, aventi le destinazioni di cui alle predette assegnazioni. Al bilancio di previsione sono allegati inoltre: 1) un elenco delle spese obbligatorie e d'ordine, 2) la ripartizione di fondi speciali ai sensi dell'art.27, 3) un elenco delle spese da finanziare con mutui ed altre forme di indebitamento, 4) un elenco delle UPB fra le quali siano possibili variazioni compensative 5) un elenco delle garanzie fidejussorie principali, 6) la classificazione delle spese per FO, 7) riclassificazione delle voci di bilancio per consentire l'unificazione anche economica delle entrate e delle spese e conseguire la necessaria armonizzazione con il bilancio dello Stato.
Lombardia	L'art.37 della l.r. n.34/78 ulteriormente modificato dalla l.r.n.27/2000 prevede l'esistenza di un quadro riassuntivo delle entrate e delle spese del bilancio annuale al quale deve essere allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate derivanti da assegnazioni UE e dello Stato con le spese aventi le destinazioni di cui alle predette assegnazioni. Inoltre al bilancio annuale sono allegati: 1) l'elenco spese obbligatorie, 2) l'elenco delle UPB fra le quali è possibile procedere a variazioni compensative; 3) gli elenchi delle spese finanziate con i fondi speciali, 4) l'elenco garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di Enti ed altri soggetti; 5) l'elenco dei mutui e delle altre forme di indebitamento contratti e da contrarre; 6) la riclassificazione delle voci di entrata e di spesa al fine di conseguire la necessaria armonizzazione con il bilancio dello Stato; 7) eventuali ulteriori allegati
Marche	L'art.13 della l.r.n.31/2001 disciplina specificamente gli allegati al bilancio che non siano quelli previsti genericamente dal d.lgs.n.76/2000 ed in particolare: 1) l'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine i cui stanziamenti possano essere integrati mediante prelievo di fondi di riserva, 2) l'elenco dei provvedimenti legislativi che si prevede di finanziare con fondi globali, 3) l'elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di Enti ed altri soggetti, 4) l'elenco delle somme comprese nei residui passivi presunti, mantenute nel conto residui ex art.58 stessa legge regionale, 5) gli altri allegati previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.
Molise	L'art.31 della l.r. n.4/2002 in aggiunta agli allegati previsti dalla normativa nazionale (quadro generale riassuntivo e prospetto di raffronto fra entrate derivanti da assegnazioni comunitarie e nazionali con indicazione della specifica destinazione e elenco dei capitoli nei quali risulta articolata ogni singola UPB) dispone che siano allegati al bilancio di previsione anche: 1) un elenco dei capitoli di spesa obbligatorie, 2) un elenco dei provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso dell'esercizio per ciascun fondo speciale, 3) un quadro dimostrativo del rispetto del vincolo dell'indebitamento autorizzato, 4) l'elenco dei capitoli finanziati con il ricorso all'indebitamento, 5) l'elenco delle garanzie fidejussorie principali e sussidiarie prestate dalla Regione e dei fondi di garanzia, 6) la dimostrazione della formazione del saldo finanziario presunto dell'esercizio precedente quello al quale si riferisce il bilancio, 7) eventuali ulteriori allegati.
Piemonte	La l.r. n.7/2001 prevede solamente gli allegati imposti dalla normativa nazionale all'art.17 disciplina infatti il quadro generale riassuntivo ed il prospetto di raffronto fra le entrate distinte per UPB derivanti da assegnazioni dell'UE e dello Stato con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione e di riparto e le spese distinte anch'esse in UPB; nonché un apposito allegato in cui le UPB vengono disarticolate nei capitoli che le compongono. Un allegato ulteriore previsto al c.13 dell'art.10 è costituito dall'elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di Enti ed altri soggetti
Puglia	La l. r. 16 novembre 2001 non contiene un articolo che disciplini specificamente gli allegati che devono essere predisposti per la legge di bilancio o per il rendiconto ma è possibile rinvenire nelle singole disposizioni riferimenti ad elenchi allegati dai quali risultino ad esempio l'articolazione in capitoli delle UPB ovvero le delibere di Giunta con le quali siano prelevate e iscritte nel fondo di riserva per le spese impreviste le somme occorrenti per provvedere a spese dipendenti dalla legislazione in vigore .
Toscana	L'art.14 c.2 della l.r. n.36/2001 dispone che "alla legge di bilancio devono essere allegati: 1) un elenco di provvedimenti la cui copertura è assicurata con fondi speciali, 2) un prospetto dimostrativo del rispetto dei limiti al ricorso all'indebitamento) Inoltre l'art.18 c.10 dispone che siano allegati al bilancio di annuale, oltre al quadro generale riassuntivo ed al prospetto riiepilogativo che mette a confronto le entrate distinte per UPB derivanti da assegnazioni dell'UE o dello Stato con l'indicazione della rispettiva destinazione, anche una serie di altri allegati: 1) l'elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione; 2) il prospetto per la riclassificazione delle voci di spesa e di entrata ai fini dell'omologazione con il bilancio dello Stato, 3) gli elenchi delle spese coperte con fondi di riserva; 4) l'elenco dei provvedimenti legislativi da coprire con i fondi